COMUNE DI ATRI

Decreto N. 1 del 18/01/2023

OGGETTO: NOMINA GESTORE DELLA SEGNALAZIONE ANTIRICICLAGGIO

VISTO il D.Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";.
Visto poi il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

VISTO inoltre il Decreto del Ministero dell'Interno 17 febbraio 2011, n. 51134, recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari".
Visto altresì il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 4 maggio 2011 recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette.

VISTA ancora la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'Illegalità nella pubblica amministrazione".

VISTO infine il decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, n. 90313, recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione".

VISTO il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006" che provvede a delineare in modo più specifico l'eccezione di "Pubbliche Amministrazioni" introducendo la previsione che le disposizioni in tema di antiriciclaggio si applichino "agli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni" competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- procedimento finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici privati.

VISTO il provvedimento 23 aprile 2018, pubblicato in G.U. 269 del 19/11/2018, ad oggetto "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni" Rilevato che le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un

sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, definiti soggetti operatori.

CONSIDERATO CHE:
- l'art. 3 del D.M. 25 settembre 2015, n. 90313, elenca, nel suo allegato, gli "indicatori di anomalia" di varie operazioni economico-finanziarie ed operative dei Comuni (elencazione non esaustiva) in presenza dei quali scatta per gli operatori, a seguito di una valutazione specifica, l'obbligo di segnalazione all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia).
- gli indicatori di anomalia sono parametri utili per gli operatori a ridurre i margini di incertezza nel processo di valutazione soggettiva delle operazioni economico finanziarie ed operative individuabili come sospette, tenuto conto che l'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva e che l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta.
- l'art. 6, comma 1, del D.M. sopra citato prevede l'adozione di procedure interne, in base alla loro autonomia organizzativa, idonee a garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle segnalazioni e la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa, nonché l'omogeneità dei comportamenti e le modalità con le quali gli addetti trasmettono le informazioni e tali procedure devono definire le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto "Gestore", da intendersi quale soggetto individuato dall'Ente, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.
- l'art. 6 , commi 4 e 5, del D.M. sopra citato prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF; - tutte le pubbliche amministrazioni indicate debbono inviare le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia;
- la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.
- la persona individuata come gestore, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF.
-in particolare nella sezione "C" del Decreto in argomento vengono elencati gli indicatori di anomalia riguardanti alcuni settori specifici.

RAVVISATA la necessità di dare attuazione al dettato normativo individuando il "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del 25 settembre 2015, la persona individuata come gestore può coincidere con il Responsabile della Prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012.

ATTESO CHE la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (R.P.C.T.) del Comune di Atri è la dott.ssa Serena Taglieri designata con proprio provvedimento, la quale ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione anche dell'incarico in oggetto.

VISTI:
- l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto del Sindaco n. 26 del giorno 08.10.2018 di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ;

VISTO infine il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024;

DISPONE

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto e s'intendono qui integralmente richiamate;

DI DESIGNARE E NOMINARE per le motivazioni sopra richiamate, tenuto conto della struttura organizzativa dell'Amministrazione, la d.ssa Serena Taglieri, Segretario Generale e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (R.P.C.T.), Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio del Comune di Atri, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015;

DI DARE ATTO CHE il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);

DI STABILIRE CHE:
a. Tutti i Dirigenti devono segnalare al Gestore mediante comunicazione scritta (anche su segnalazione dei propri collaboratori) tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di una o più delle situazioni di cui agli indicatori di anomalia elencati al D.M. 25.09.2015 e specificamente: • considerata la non completezza ed esaustività dell'elencazione degli indicatori di anomalia di cui all'allegato al D.M. 25.09.2015, ogni Dirigente, relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la segnalazione al gestore quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; • l'allegato al citato D.M. fa altresì riferimento agli indicatori di anomalia con riguardo a determinati settori di attività (controlli fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio), ma l'attività di segnalazione deve estendersi e riguardare tutti i settori del Comune, qualora si realizzino o si configurino ipotesi riconducibili a sospette attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; • la segnalazione al gestore deve avvenire previa concreta valutazione, attenta e specifica, da parte del Dirigente della situazione ravvisata come a rischio: il Dirigente dovrà pertanto relazionare in maniera puntuale su quanto rilevato, indicando tutti gli elementi, le informazioni ed i fatti di cui all'art. 7 del citato D.M nonché i motivi del sospetto;
b. i Dirigenti devono trasmettere la suindicata comunicazione, protocollata, al Segretario Generale in qualità di Gestore;
c. il Gestore sarà tenuto a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) tenuto conto in particolare della sezione "C", che comprende gli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei "controlli fiscali", degli "appalti" e dei "finanziamenti pubblici";
d. il Gestore, non appena ricevuta la segnalazione da parte del Dirigente, effettua le proprie valutazioni, trasmette senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF secondo le modalità telematiche di cui al predetto art. 7 del D.M., al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa registrazione e abilitazione al sistema di segnalazione on line;
e. il Gestore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. in argomento, dovrà dare adeguata informazione al personale dipendente perché possa riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo;
f. nell'effettuazione delle segnalazioni dal Dirigente al Gestore e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a tutto il personale dipendente;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ed all'albo Pretorio, al fine di garantirne la massima diffusione.

Atri, lì 18/01/2023